

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile

Ordinanza 14 maggio 2015, n. 9933

Integrale

**Tfr - Mancata effettuazione delle ritenute - Sostituto d'imposta - Definizione -
Responsabilità solidale del sostituto - Sussistenza**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - rel. Presidente

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere

Dott. CONTI Roberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elett.te dom.to in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. (OMISSIS), dalla quale e' rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

- Controricorrente -

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 96/2013/30, depositata il 10/6/2013;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/4/2015 dal Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l'avv. (OMISSIS), per delega, per il controricorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da (OMISSIS), contro l'Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l'impugnativa della cartella di pagamento n. (OMISSIS) per ritenute non operate sull'indennita' di fine rapporto. Con la decisione in epigrafe, la CTR ha rigettato l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Varese n. 128/1/11 che aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo non ricorrenti i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 35.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente. A seguito di relazione ex articolo 380 bis c.p.c. e' stata fissata l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 35 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la CTR ha ritenuto che la responsabilita' del sostituto per somme iscritte a ruolo, non versate dal datore di lavoro, sussista solo laddove concorra il duplice presupposto della mancata effettuazione della ritenuta e del mancato versamento della stessa.

La censura e' fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23121 del 2013) secondo cui "a prescindere se la ritenuta sia prevista a titolo di imposta o a titolo di acconto, il fatto che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 64, comma 1, definisca il sostituto d'imposta come colui che "in forza di disposizioni di legge e' obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri... ed anche a titolo di acconto" non toglie che, in ogni caso, anche il sostituto debba ritenersi gia' originariamente (e non solo in fase di riscossione, come espressamente ribadito dal citato articolo 35) obbligato solidale al pagamento dell'imposta: soggetto percio' egli stesso all'accertamento ed a tutti i conseguenti oneri. Fermo restando, ovviamente, il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo avere eseguito la ritenuta, non l'abbia versata all'erario, esponendolo cosi' all'azione del fisco (Cass. 14033/2006; 24962/2010; 19580/2014).

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della LOMBARDIA.